

DISCIPLINARE DI INCARICO

Oggetto: Servizio finalizzato alla raccolta di donazioni a favore del Comune di Campi Bisenzio finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche di valenza ambientale

In esecuzione della determinazione dirigenziale del 6° Settore "Servizi al territorio e al patrimonio" n. _____ del _____

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno duemila _____ tra:
_____ in rappresentanza del
Comune di Campi Bisenzio e _____

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Il soggetto incaricato svolgerà, nella sua attività di incarico conferitogli dal Comune di Campi Bisenzio, i seguenti compiti, assumendosi la totalità dei costi relativi alla suddetta attività professionale:

- Relazione iniziale di inquadramento strategico e di marketing;
- Monitoraggio delle opportunità di finanziamento in Italia e partecipazione ai bandi dei potenziali erogatori;
- Attività di ricerca di potenziali donatori provenienti dal settore privato, mediante individuazione sistematica e organica (per tipologia, categoria economica e commerciale, geografica) sull'intero territorio nazionale;
- Definizione delle attività di marketing diretto o mediante campagne di direct mail rivolte ai potenziali donatori;
- Costruzione e gestione di un data base che identifichi il target potenziale (soggetti identificati) cui dirigere l'attività di fundraising.

Art. 2

Il Comune di Campi Bisenzio conferisce mandato al soggetto incaricato per la durata di anni tre, rinnovabile per altri tre anni previa espressa manifestazione delle parti, per la ricerca di soggetti privati per il finanziamento e cofinanziamento delle attività per la realizzazione delle opere di valenza ambientale, per realizzare opere legate alla sostenibilità, alle aree verdi, alla mobilità sostenibile e al miglioramento della qualità ambientale.

Il soggetto incaricato curerà tutte le fasi finalizzate alla corresponsione al Comune di Campi Bisenzio delle risorse finanziarie acquisite come finanziamenti, donazioni o liberalità dalle aziende private.

L'Amministrazione comunale, si riserva di rifiutare, a suo insindacabile giudizio, la proposta di donazione nei casi in cui:

- a) si ritenga possa derivare un conflitto di interessi tra l'attività pubblica e quella privata;
- b) si ravvisi un danno o pregiudizio alla propria immagine;
- c) si ritenga inaccettabile per motivi di opportunità generale.

Sono in ogni caso escluse donazioni riguardanti:

- a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, armi,

materiale pornografico o a sfondo sessuale;

c) messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

E' prevista la rescissione anticipata del contratto che potrà essere esercitata da ciascuna delle parti inviando una raccomandata a/r con un mese di preavviso; l' eventuale interruzione anticipata della collaborazione non libererà il Comune di Campi Bisenzio dall'obbligo di realizzare le opere per le quali ha già ricevuto dal soggetto incaricato la donazione finalizzata.

Art. 3

Il soggetto incaricato si impegna a versare i fondi al Comune una volta raggiunta la somma prestabilita attraverso il contributo finalizzato, in forma di donazione, senza che ciò comporti alcun obbligo di risultato in capo al soggetto incaricato, che sarà sollevato da qualunque richiesta risarcitoria anche in caso di mancata esecuzione delle opere e delle attività.

Il soggetto incaricato si impegna a raccogliere donazioni da aziende e privati attraverso i propri mezzi di comunicazione.

Per le donazioni che verranno realizzate, il soggetto incaricato tratterà una provvigione sulla base della percentuale al ribasso offerta. L'attività dovrà essere svolta dal soggetto incaricato come atto di liberalità senza che venga previsto alcun tipo di corrispettivo, né da parte del Comune di Campi Bisenzio, né da parte dei soggetti donanti.

Nell'ambito delle attività derivanti dal presente contratto non si potranno operare attività di sponsorizzazione da parte del soggetto individuato e dei futuri soggetti donanti, ma i vari soggetti coinvolti, ivi compresa l'amministrazione comunale, potranno comunicare le iniziative attivate attraverso i rispettivi canali di comunicazione. Al Soggetto incaricato è fatto divieto, pena rescissione dal contratto, di partecipare alle gare indette dal Comune inerente l'affidamento dei lavori oggetto di donazione.

I tempi per la raccolta inerente ogni specifico progetto verranno concordati tra Comune e Soggetto incaricato.

Art. 4

La clausola relativa alla durata temporale di conferimento del presente incarico e di cui all'Art. 2), si intenderà decaduta, e con essa il relativo contratto, nel caso in cui si dovessero verificare le seguenti condizioni:

a) Se allo scadere dei primi dodici mesi del contratto non saranno stati reperiti finanziamenti, dichiarati in modo impegnativo dal/i donatore/i;

b) Se durante tutta la vigenza del contratto si verificheranno reclami o contestazioni in forma scritta

da parte di potenziali donatori contattati;

c) Se l'Amministrazione comunale rileva che è stato arrecato o si sta arrecando un danno alla propria immagine e/o all'immagine e alla natura delle attività o opere oggetto di finanziamento.

Art. 5

Il Comune si impegna a fornire al soggetto incaricato una lista di progetti da finanziare, consegnando per ciascun intervento una descrizione dell'opera, rappresentazioni grafiche, documentazione fotografica o rendering, nonché una valutazione economica dell'opera.

Il Comune si impegna ad acquisire tutte le autorizzazioni necessarie al fine di realizzare le opere per le quali si raccolgono donazioni, individuando al proprio interno un responsabile

del progetto che farà da riferimento per le informazioni necessarie sia in fase di progetto che in fase di esecuzione dei lavori.

Per ogni opera realizzata il Comune mette a disposizione gratuitamente lo spazio per collocare una targa con l'indicazione dei donatori nel rispetto del regolamento relativo alla pubblicità.

Art. 6

Gli obblighi a carico del soggetto incaricato sono quelli di garantire la riservatezza delle informazioni di qualunque natura che verranno acquisite durante le prestazioni professionali e che non potranno essere usate per scopi diversi dall'attività di fundraising durante la vigenza del contratto, pena la rescissione dello stesso. E' vietato il subentro di diverso soggetto nell'esecuzione di quanto stabilito con il presente disciplinare.

ART. 7

Per quanto non previsto nel presente disciplinare, si rinvia alle norme previste dal Codice Civile e dalle altre leggi vigenti.

La registrazione del presente atto è prevista solo in caso di uso, con spese a carico del richiedente.

Firma per accettazione_____